



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio turismo e sport
Ufficio ricettività e professioni turistiche
Via Romagnosi, 9 - 38122 TRENTO
Tel. 0461/496536 - Fax 0461/496570
ufficio.ricettivita.professionitur@provincia.tn.it
serv.turismo@pec.provincia.tn.it

Ai
Comuni del Trentino
LORO SEDI

e, p.c.

Al
Consorzio dei Comuni Trentini
Consiglio delle Autonomie Locali
Via Torre Verde, 21
38122 TRENTO

Trento, **18 APR. 2016**
Prot. n.: S039-2016 *199162/* 15-7

Oggetto: L.p. 7/2002 -art. 37 bis. **Alloggi per uso turistico.**

Con il 1 maggio p.v. anche gli ospiti che alloggeranno negli appartamenti messi in locazione ad uso turistico e che abbiano effettuato la comunicazione prevista dall'articolo 37 bis della l.p. 7/2002 saranno tenuti al pagamento dell'imposta provinciale di soggiorno (art. 16 bis della l.p. 8/2002), destinata a finanziare l'attività di marketing turistico-territoriale realizzata da APT e Consorzi Pro Loco.

Il regolamento di esecuzione, che entrerà in vigore il 1 maggio 2016, fissa la misura dell'imposta di soggiorno per gli alloggi ad uso turistico in Euro 0,70 per pernottamento per persona e per un massimo di 10 giorni, salvo incrementi previsti dai commi 2) e 10) dell'art. 16 bis della l.p. 8/2002 che potranno eventualmente essere stabiliti con successiva deliberazione della Giunta provinciale.

Come per le altre strutture alberghiere ed extra-alberghiere, la riscossione, il controllo, il rimborso e ogni altra attività di gestione del tributo sono affidati a Trentino Riscossioni S.p.A. che ha chiesto la messa a disposizione di dati aggiornati riguardanti gli alloggi in questione. In questa prima fase è stata fornita alla società una prima estrazione dei dati presenti in CAT (Censimento Alloggi Turistici) relativi alle comunicazioni previste dal sopra citato articolo 37 bis della l.p. 7/2002.

Nello specifico è bene ricordare che:

- **la comunicazione e i relativi aggiornamenti sono obbligatori** e devono essere presentati al comune competente per territorio tramite modello cartaceo oppure tramite comunicazione informatica;
- è stato eliminato il periodo minimo di offerta dell'alloggio ai fini turistici e pertanto la comunicazione in CAT va fatta anche per un solo giorno di locazione;

- rimangono invariati gli obblighi di comunicazione a fini di pubblica sicurezza (Questura) e a fini statistici (ISPAT).

Si ricorda che all'indirizzo www.turismo.provincia.tn.it nella sezione "In evidenza" alla voce "alloggi turistici", si possono trovare le informazioni riguardanti il tema in oggetto e si può scaricare il modello di comunicazione.

Si informa, inoltre, che la Provincia intende acquisire, nell'ambito del proprio sistema informativo (STU), tutti i dati relativi agli alloggi turistici attualmente inseriti in CAT. Questa operazione avverrà presumibilmente nel corso dell'estate e fino a quel momento i dati continueranno ad essere inseriti in CAT.

Contando sulla fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni comunali, anche per una maggiore diffusione della normativa, si fa presente che in caso di omessa o incompleta presentazione della comunicazione o dei relativi aggiornamenti, la norma prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro per ciascuna casa o appartamento non comunicato.

Con l'occasione si ricorda che l'esercizio di ogni attività turistico ricettiva è soggetto ad adempimenti amministrativi quali la SCIA o l'autorizzazione per gli esercizi alberghieri ed extralberghieri, nonché la comunicazione per gli alloggi ad uso turistico. Pertanto, ad una delle tipologie previste dalla legge, va sempre ricondotta l'attività ricettiva, comunque esercitata, anche se solo promossa on-line.

Cordiali saluti.



IL DIRIGENTE
dott. Romano Stanchina -

ED/PT